

**Ricorso avverso il giudizio della Commissione Medica Locale
per il rilascio della patente speciale (Codice della Strada -art. 119 comma 5)**

Possono essere utilizzate, alternativamente, queste modalità:

- proporre ricorso al Tar (entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento della CML)
- proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro centoventi giorni dalla data della notifica del provvedimento della CML)
- sottoporsi, a propria richiesta e spese, a nuova visita medica, da effettuarsi presso gli organi sanitari periferici della **Società Rete Ferroviaria Italiana SpA (FS)**. La certificazione sanitaria rilasciata dagli organi sanitari delle FS dev'essere presentata agli uffici della competente Motorizzazione Civile **entro 120 giorni dalla data della notifica del provvedimento della CML**; oltre il suddetto termine si ha la stabilizzazione della valutazione della Commissione Medica Locale e la decadenza dalla possibilità di un ricorso giurisdizionale, al Tar, o di un ricorso straordinario al Capo dello Stato (circolare n. 71348 del 06/09/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Da inviare con Raccomandata A/R a:

RFI SpA
D.P.O. Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale di Reggio Calabria
Largo Ponte Nuovo Calopinace, 24
89129 Reggio Calabria

*Tel 0965.863681 - 0965.863025
Fax 0965.863381 - 0965.863087*

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

candidato/titolare della patente di guida Cat. _____ rilasciata da _____

il _____, già sottoposto a visita presso la Commissione Medica Locale dell'ASP di

Catanzaro in data _____ e da questa giudicato _____

CHIEDE

ai sensi del comma 5, art. 23 della legge n.120 del 29/07/2010, **di essere sottoposto a visita medica finalizzata ad una diversa valutazione rispetto a quella espressa dalla suddetta Commissione Medica Locale che il sottoscritto non condivide per i seguenti motivi:**

Allega copia del certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale dell'ASP di Catanzaro.

(data)

(firma)

Indirizzo dove inviare la lettera raccomandata A/R di invito a visita:

(Via) _____ (n. civico)

(C.A.P.) _____ (Città) _____ (recapito telefonico)

**INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MANCATA ACCETTAZIONE DEI GIUDIZI EMESSI DALLE
COMMISSIONI MEDICHE LOCALI**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 6

Prot. n. 71348 - 06.09.2010

Roma, 6 settembre 2010

OGGETTO: Art. 119, 5 comma. Tutela avverso i giudizi delle Commissioni Mediche Locali.

.....Omissis.....

**2) TUTELA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O REVOCA O PROVVEDIMENTI
CHE INCIDONO SULLA PATENTE (TERMINI, DECLASSAMENTI, ADATTAMENTI)**

Ferma restando la possibilità di esperire direttamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i provvedimenti sopra citati, con la citata norma il legislatore ha inteso introdurre, in luogo del più dispendioso e lungo ricorso gerarchico avverso i giudizi delle commissioni mediche, un regime di tutela semplificato e presumibilmente più rapido ed economico.

Tale sistema prevede che **l'interessato nel caso in cui non condivida il giudizio delle Commissioni mediche, possa sottoporsi direttamente e a sue spese a visita medica presso gli organi sanitari periferici della Soc. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.** La richiesta di nuova visita medica presso i suddetti organi sanitari dovrà quindi essere effettuata direttamente dall'utente senza necessità di passaggi intermedi. Al fine di agevolare gli utenti si pregano gli Uffici da una parte e le Commissioni dall'altra di fornire agli interessati gli indirizzi delle unità sanitarie territoriali delle F.S. reperibili anche sul sito www.rfi.it alla voce "Le nostre attività" - Servizi sanitari - Le strutture aperte al pubblico.

Qualora i suddetti organi sanitari pervengano ad una diversa e più favorevole valutazione medica, l'interessato potrà produrre la suddetta nuova certificazione direttamente agli uffici della motorizzazione.

Sulla base della sopra citata nuova certificazione degli organi sanitari delle F.S., gli Uffici della motorizzazione provvederanno, in autotutela, ad annullare o comunque modificare i provvedimenti di sospensione e revoca nel senso indicato dai certificati stessi. Analogamente gli Uffici provvederanno per quanto attiene alle riduzioni di validità, ai declassamenti e agli adattamenti.

**3) TERMINI PER LA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI ORGANI SANITARI DELLA
SOCIETÀ RETE FERROVIARIA ITALIANA P.A.**

Al fine di assicurare la certezza e la stabilità delle situazioni, il nuovo comma 5 dell'art. 119 prevede che la facoltà dell'interessato di richiedere il riesame del giudizio medico delle commissioni mediche locali possa essere esercitato entro precisi limiti temporali.

Più in particolare la nuova norma prevede che l'interessato debba produrre la nuova certificazione più favorevole emessa dagli organi sanitari delle F.S. entro i termini previsti per l'eventuale ricorso al Tar o al Capo dello Stato e dunque **entro il termine massimo di 120 giorni**.

4) CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA TARDIVA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La produzione del certificato degli organi sanitari della Soc. Rfi è considerata dalla legge un onere e conseguentemente la produzione del suddetto certificato oltre il **termine massimo di 120 giorni** sopra indicato comporterà la stabilizzazione della valutazione delle Commissioni mediche locali che non potrà più essere modificata ed altresì la decadenza dalla possibilità di esperire ricorso giurisdizionale al Tar o straordinario al Capo dello Stato.

Tuttavia, qualora l'utente dimostri di aver tempestivamente e nei termini richiesto la visita medica agli organi sanitari della Soc. Rfi ed il ritardo nella produzione della certificazione sia imputabile unicamente ai tempi di attesa per l'espletamento della visita stessa, l'Ufficio potrà comunque procedere, in caso di esito più favorevole, al riesame in autotutela della certificazione delle commissioni mediche.

Si evidenzia da ultimo che, sulla base delle modifiche apportate al comma 5 dell'art. 119, il comma 7 dello stesso articolo non può più trovare applicazione e pertanto, pur se non abrogato in forma esplicita, deve ritenersi non più operante.